



“A CHIARE LETTERE - CONFRONTI”

Francesco Zanchini di Castiglionchio

(già ordinario di diritto canonico nell'Università degli Studi di Teramo,
Facoltà di Giurisprudenza)

**Sui principi di dogmatica costituzionale compatibili con le dinamiche
di potere interne alla vita della Chiesa e alla storia dei loro mutamenti.
Idee e problemi del passato e del presente¹**

SOMMARIO: Avvertenza - 1. Sull'irrinunciabile laicità del pensare giuridico - 2. *Reformatio ecclesiae* e costituzionalismo moderno - 3. Tre innovazioni istituzionali di Paolo VI in via di desuetudine: il sinodo dei Vescovi come forma rafforzata di normazione papale, la riforma del S. Ufficio, la separazione dei poteri.

Avvertenza

Se qualcuno, sull'esempio di un Tomàs de Torquemada, o di mons. Marcel Lefebvre, o dell'ottimo card. Alfredo Ottaviani, ancora credesse al “diritto divino dei papi”, farebbe bene ad affrettarsi a chiudere queste pagine. Qui si parla di cose serie.

1 - Sull'irrinunciabile laicità del pensare giuridico

Risponde all'ordine naturale delle cose che un approccio scientifico all'analisi descrittiva delle regole di convivenza tradotte in norma da una tradizione interpretativa rispettosa delle loro dinamiche più appropriate sia mosso dall'interesse esclusivo per una loro comprensione razionale, all'interno del corso incessante del dibattito dei giuristi del ramo sulla loro applicabilità in concreto. Ha cioè da valere anche nell'ambito canonico il principio che le massime di decisione vanno dedotte, in senso del resto coerente con la tradizione tomista, per il tramite non certo dell'adesione fideistica a una appartenenza confessionale, ma di procedimenti dialettici

¹ Contributo non sottoposto a valutazione.



analoghi a quelli delle *conclusiones demonstrativae scientiarum*. Ogni ricorso a un *deus ex machina* va bandito quindi rigorosamente dall'esperienza canonistica, e lo stesso rinvio all'equità va mediato da rigorose e specifiche condizioni di ammissibilità, sostanziali e processuali.

Un canonista, ove intenda non decampare da una metodologia scientifica, non può e non deve oggi "credere" all'infalibilità dei concili, così come a quella dei papi: il lavoro veritativo degli uni e degli altri partecipando inevitabilmente della fragilità della vita e della precarietà delle umane previsioni, cui solo va riservato "ad extra" il rispetto laico dovuto alle *decisioni politiche*; che vanno quindi assunte nella loro datità storica di misure (*lex est mensura actionis*, ammonisce ancora l'Aquinate, suggerendone un ruolo etico-valutativo) volte a realizzare una sintesi equilibrata nella soluzione di un conflitto sul trattamento pastorale di interessi spirituali rilevanti. Non a caso, il concilio di Costanza e il Vaticano I sono un esempio palmare dell'oscillante risposta del sistema ecclesiastico alle urgenze di una politica costretta a reinterpretare di continuo i bisogni del popolo cristiano, nella prospettiva di una sintesi storicamente appagante del loro insieme.

A partire dall'ottobre 1441, stando ai decreti *Haec sancta* e *Frequens* del concilio di Costanza, le convocazioni conciliari avrebbero dovuto procedere automaticamente nella Chiesa latina, con **cadenza decennale**. Ma nulla di ciò accadde, e una campagna -montata ad arte- di universale discredito dell'istituto sinodale accompagnò per due secoli la plateale inadempienza della Curia romana alla riforma costituzionale del 1417. Poi fu il Tridentino, ancora una volta estorto dal "sacro" imperatore alla Curia più corrotta della storia, a rimettere in campo il vero tema, quello della riforma della Chiesa, da confidarsi a un maggiore rispetto della comunalità nel servizio pastorale: un tema che, fallito ogni tentativo di dialogo con gli "ugonotti", la cristianità europea cominciò a declinare da allora in maniera diversa e opposta, al di qua e al di là delle Alpi (e della Manica). Cose tutte ben note, che solo la "curia eterna" ha troppo corposi interessi per negare e/o mistificare.

Con il Vaticano II, il processo di approfondimento critico delle anteriori storture si è accentuato oltre ogni dire, ma si è pure rafforzata la risposta di una reazione tenacissima, schierata in difesa del sistema di privilegio legittimato nel 1870 e reso poi inespugnabile con il codice del 1917: sintesi accorta, questa, tra razionalizzazione delle fonti e stravolgimento semplificatorio della costituzione della Chiesa, operato mediante scelte di politica legislativa uniformemente appiattite sulle tesi del conservatorismo curiale. Detto appiattimento, oltre tutto, risulta impudentemente conservato (se non addirittura rafforzato) nella



codificazione del 1983, a onta di una ormai diffusa influenza di una cultura istituzionale consapevole delle dimensioni globali dell'evangelizzazione, e della necessità di ripensarne l'approfondimento, teorico e pratico, nella cornice di un contesto ormai consolidato di pluralismo religioso.

2 - 'Reformatio ecclesiae' e costituzionalismo moderno

In questo nuovo contesto, le regole della carriera ecclesiastica non possono continuare a restare affidate agli incerti di una indecifrabile cooptazione per cordate di oscuri funzionari più o meno colti, collegati a centri di potere collegiale accuratamente controllati dal centro, i cui *desiderata* confluiscono poi in una sintesi affidata a canali di rado collegiali, al vertice dei quali incomba un blocco dominante di "dicasteri" - la Curia "papale" - al determinismo inerziale dei cui organi è completamente estraneo, dal 1917, il principio di separazione dei poteri; e alla cui eventuale riforma dovrebbe presiedere un consiglio pletorico di vegliardi, ai quali solo un criterio approssimativo di età pone un limite per la partecipazione all'elezione (senza veruna influenza apprezzabile del *sensus populi Dei*) della suprema figura apicale del sistema.

Sembra, piuttosto, che si ponga la necessità e l'urgenza di un radicale ripensamento del profilo dei principali organi costituzionali e, tra loro, della distribuzione dei poteri della Chiesa. Ripensamento inclusivo della necessità di istituire (quando necessario) altri strumenti ausiliari di governo; e da operare per il tramite di **procedure rafforzate** di produzione legislativa, la cui specifica natura risulti agevolmente riconoscibile nel sistema delle fonti, fin dalle forme della sua creazione: con il superamento definitivo del grossolano carattere edittale, sostanzialmente indistinto, della normazione pontificia attuale.

Una tale prospettiva discende dalla necessità di ripercorrere per gradi la grandiosa esperienza del costituzionalismo occidentale; e, per tale via, di rientrare finalmente nella tradizione unitaria dello *jus publicum europaeum*, abbandonata da due secoli per motivi di perdente e gratuita polemica ideologica antimoderna.

Il ritardo nell'apprezzare le criticità di tanti controsensi è favorito dal divorzio consapevole praticato dal regime curiale, in coincidenza con la *Pastor aeternus*, dalla radice comune del diritto pubblico europeo: risolvendosi nella regola consuetudinaria che, nel nostro caso, in maniera progressiva ha visto man mano ovunque collegarsi i fatti di innovazione costituzionale a un bacino allargato di partecipazione (camere



rappresentative) e a procedure di conteggio dei suffragi rafforzate nel numero e nella qualità. Un insieme di fattori, questo, che invariabilmente non manca di collegare sostanza a forma, in qualsiasi riorganizzazione moderna del sistema costituzionale. Regole innovative, queste, a priori ripudiate necessariamente dalla Curia, in quanto espressione di un canone che, a gran torto, essa pretende estraneo alla costituzione della Chiesa, così come meccanicamente dedotto dal presupposto (ideologico) di una ermeneutica tendenziosa della missione petrina, volta a una strutturazione per ceti della *Una sancta* che sarebbe consegnata nei simboli della fede, così come tratta da una credenza medievale assolutamente priva di biblico fondamento: quella della *societas inaequalis*. Credenza, questa, che al servizio ministeriale dell'altare gratuitamente allega una predominanza del clero nel **governo** della chiesa, tale da dichiarare *ex fide* incompatibile (sia pure in forme appropriate) qualsiasi concorso del *populus Dei* volto a influenzare comunque le dinamiche di quest'ultimo; nel che, di contro, già Rosmini ebbe a individuare una delle "piaghe della santa Chiesa".

Al che potrebbe perfino aggiungersi, come maldestro corollario da ricordare, il tentativo operato negli anni '70 dalla Curia (attraverso il mistificante tentativo abortito di una così detta *Lex ecclesiae fundamentalis*, manco a dirlo di creazione papale) di introdurre nel "sistema Gasparri" apparenti novità costituzionali, con la missione impossibile di rinnovarlo in alcuni dettagli, mantenendone rigorosamente l'incompatibilità radicale con i principi conciliari. Tentativo, ovviamente, da ricondursi a una graziosa (e precaria) concessione sovrana, senza alcun contributo procedimentale di forze politiche esterne alla *cathedra Petri*, episcopato e *populus Dei* (con le loro possibili emanazioni sinodali) rigorosamente compresi.

3 - Tre innovazioni istituzionali di Paolo VI in via di desuetudine: il Sinodo dei Vescovi come forma rafforzata di normazione papale, la riforma del S. Uffizio, la separazione dei poteri

Non si può negare che Paolo VI avesse una strategia riformatrice precisa nella direzione d'una seria politica di riforme costituzionali. Al di là di alcune debolezze di dettaglio, le sue previsioni iniziali in tema di giustizia nell'amministrazione (la *Sectio altera* della Segnatura) miravano ad attenuare i disastri delle riforme Gasparri in tema di soppressione della separazione dei poteri; anche se, in questo senso, la permanenza nell'esecutivo del potere di interpretazione autentica lasciava sul punto aperto un *vulnus* irreparabile.



Del pari, l'istituzione del Sinodo dei Vescovi (per non parlare della riforma del S. Ufficio) poteva aprire la via a una fase crescente del peso politico collegiale nelle decisioni centrali del governo ecclesiastico, se combinata con il ricorso frequente a commissioni consultive di grande prestigio e con un'accorta limitazione all'indirizzo amministrativo delle competenze delle congregazioni. Via di innovazione politica, questa, in seguito ripudiata non solo tacitamente.

Sappiamo, viceversa, come il lungo regno di papa Wojtyła, impegnato in sogni di politica antisovietica globale, abbia lasciato briglia sciolta alla Curia negli "affari di casa": così determinando un radicale ripensamento, a livello centrale, della politica riformista del predecessore, avallata dalle amletiche, fatali perplessità di Colui che sarebbe stato, in seguito, il suo successore. La risultante negativa di questo lungo interregno di stagnazione, combinata con l'uso accorto di misure regolamentari in funzione di rettifica e contenimento del peso innovativo delle riforme paoline, ne ha visto man mano oscurarsi insieme il senso e l'incidenza reale.

In seguito, anche se lo spirito di innovazione del papa attuale si manifesta in un inedito allargamento profetico degli orizzonti del magistero petrino, piuttosto che nel silenzioso impegno nel lavoro di riforma costituzionale (in grazia forse di un antico vezzo "antigiuridicista" della cultura episcopale latinoamericana fino e oltre Medellin), è un fatto che il Sinodo viene chiamato a rendere pareri su questioni anche di grande portata etica, ma senza che nell'agenda papale appaiano rilevanti segni di ripresa dell'importante stagione delle riforme paoline. Del che il canonista non può trarre, ovviamente, previsioni positive in senso riformista, anche se curiosamente se ne rilevano nel microcosmo della gestione economica quotidiana del patrimonio della Santa Sede. Per certi versi, potrebbe dirsi che Francesco I interpreti il proprio interagire con la Curia nella chiave (paradossale?) di un ruolo di direzione spirituale, piuttosto che in quello monarchico che senza dubbio gli compete sull'organizzazione centrale del governo ecclesiastico.

Quanto al punto di caduta del processo di liquidazione della funzione giustiziale a suo tempo assegnata da Paolo VI alla *Sectio altera* della Segnatura, esso è stato frattanto pienamente realizzato dapprima con l'attribuzione al card. Grochowski di compiti praticamente commissariali e infine, a cura dei cardinali Vallini e Burke, con l'impudente formalizzazione del riassetto ottenuto tramite lo sciatto M.P. *Antiqua ordinatione* del 21 giugno 2008.

A fronte del graduale azzeramento dello spirito e della sostanza delle riforme paoline, si consenta a un anziano canonista di chiedersi se vi



sia, nell'orizzonte di un papato sicuramente "progressista", qualche idea di riesumare, in forma magari diversa, il progetto di rinnovamento graduale che esse proponevano all'interno di una strategia pensata per l'apertura man mano a forme collegiali sempre più ampie di esercizio del primato petrino, oltre che (con il contributo di una giurisprudenza illuminata dalle idee del Vaticano II) a varchi di liberazione del *christifidelis* da penose e incivili soggezioni da *ancien régime*, in sinergia con strumenti di partecipazione liberata di esso alla funzione apostolica della Chiesa. *Mordre sur le droit, mordre sur l'histoire!*

Chi scrive non vorrebbe, come Mosè nella terra di Moab, trovarsi escluso *in extremis*, dopo avervi lavorato per mezzo secolo, dall'ingresso in una Chiesa rinnovata (anche nelle strutture istituzionali) che gli era stata promesso dal Concilio.